



Interventi a sostegno della liquidità a favore di piccole e medie imprese

L'art. 13 "Fondo Centrale di Garanzia" del DL rafforza la **potenzialità del Fondo Centrale di Garanzia** ed **abroga** conseguentemente **quanto previsto dall'art. 49 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (DL "Cura Italia")**. Fino al **31 dicembre 2020**, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI, si applicano le seguenti misure:

- la **garanzia** è concessa a titolo **gratuito**;
- l'**importo massimo garantito** per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;
- in caso di **nuova operazione finanziaria**, la garanzia diretta rilasciata alle banche dal FCG o da un Confidi è pari (ed incrementata rispetto al precedente DL Cura Italia) al **90%**; l'operazione finanziaria deve però avere durata fino a **72 mesi** e che l'importo totale non superi, alternativamente:
 - il **doppio della spesa salariale** annua per il **2019** o per l'ultimo annuo disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa e che figura nel libro paga dei subcontraenti
 - il **25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019**
- la garanzia è concessa senza applicazione del **modello di valutazione del merito** di credito dei beneficiari finali adottato dal Fondo;
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Sono in ogni caso **escluse** le imprese che presentano **esposizioni** classificate come "**sofferenze**" ai sensi della disciplina bancaria;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla **procedura del concordato con continuità aziendale**, hanno stipulato **accordi di ristrutturazione** o hanno presentato un **piano attestato**. L'ammissibilità delle imprese interessate dalle casistiche di cui sopra è subordinata alle ulteriori condizioni illustrate al comma g) del DL;
- **non è dovuta** la **commissione** a carico delle banche per il **mancato perfezionamento** delle operazioni già deliberate dal Fondo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico – alberghiero** e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate** dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- sono ammissibili alla garanzia del FCG i finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al



- medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell'importo del debito accordato in essere oggetto di rinegoziazione
- nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la **sospensione del pagamento** delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la **durata della garanzia del Fondo è estesa** di conseguenza;
 - E' possibile richiedere alla propria banca un **nuovo finanziamento** di importo massimo di **25.000** euro di **durata massima** di **6 anni** con un periodo di **preammortamento di 24 mesi**. Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia è del 100%. L'azienda dovrà predisporre un'autocertificazione nella quale attesta che l'attività è stata **danneggiata dall'emergenza Covid 19**. Relativamente ai tassi di interesse a carico di tali imprese beneficiarie è previsto un tetto massimo; il MEF stima, in base ai parametri attuali, che il **tasso di interesse** annuo dovrebbe attestarsi all'**1,2% annuo circa**;
 - A favore di imprese con **ricavi non superiori a 3.200.000** euro 1, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da autocertificazione, per nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi, la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;
 - In caso di **nuove imprese costituite** - o che hanno iniziato **l'attività** non oltre **tre anni** prima della richiesta al FCG - anche senza valutazione del merito di credito. La soglia massima dei finanziamenti concedibili a titolo di **microcredito viene elevata a 40.000 euro**.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.